

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DI GRAZIA

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 28 ottobre 1964 (Stampato n. 572)*

---

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 31 ottobre 1964*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Della elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.